

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28537 Anno 2020  
Presidente: GRECO ANTONIO  
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO  
Data pubblicazione: 15/12/2020

**ORDINANZA**

sul ricorso 14305-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

GIUSTO GIUSEPPE;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1061/7/2019 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA  
di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.  
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.



5463  
20

**Rilevato che:**

All'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in data 24.6.2013 veniva notificata cartella di pagamento, relativa ad IVA per l'anno 2009, a Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della Edilferro s.a.s. di Giusto Giuseppe & C., società cancellata dal Registro delle Imprese il 6.7.2012.

Il ricorso proposto da Giuseppe Giusto veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, sul rilievo che la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di soggetto non più esistente.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado. Osservava che la cartella di pagamento era stata notificata alla «Edilferro s.a.s. di Giusto Giuseppe & C. in liquidazione» quando la società era stata già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta; la notifica era avvenuta «a mani di Giusto Giuseppe identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l'ultima sede della società sita in c/da Cirata, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci, ragion per cui la cartella è da ritenersi nulla».

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Giusto Giuseppe e Riscossione Sicilia S.p.A. sono rimasti intimati.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

**Considerato che:**



Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2312 e 2495 cod. civ. Sostiene che la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in accomandita semplice cancellata dal Registro delle Imprese, era stata legittimamente notificata a mani di Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della società, e quindi successore *ex lege* della società estinta.

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015).

L'Agenda delle entrate sostiene che la cartella di pagamento è stata notificata a Giuseppe Giusto, già socio accomandatario e liquidatore della società, di modo che, in ragione del fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, è subentrato dal lato

Ric. 2019 n. 14305 sez. MT - ud. 08-10-2020

-3-



passivo nel rapporto d'imposta (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). La cartella impugnata sarebbe stata quindi notificata al socio accomandatario nella qualità di successore della società estinta, e non alla società, soggetto non più esistente.

Nella sentenza impugnata si legge, invece, che la cartella era stata notificata «a mani di Giusto Giuseppe identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l'ultima sede della società sita in c/da Cirata, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci».

Ebbene, l'Agenzia delle entrate, per contestare la statuizione della CTR, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodurre o allegare la relata di notifica dell'atto impugnato, posto che il motivo di ricorso si fondava, per l'appunto, sulla asserita notifica della cartella di pagamento effettuata non alla società, ormai estinta, bensì al socio accomandatario quale successore dell'ente estinto.

Non avendo la ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria.

Stante l'assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2020.

Il Presidente



*X*

Antonio Greco

*Antonio Greco*